LEGGE REGIONALE

Modifica del quarto comma, art. 1, della I.R. 7.1.1980, n. 3

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Articolo unico

Il quarto comma dell'articolo 1 della L.R. 7.1.80, n. 3 è così modificato :

"Le somme disponibili saranno utilizzate sino a com pleta copertura di tutte le domande".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 F.to (dott.Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 30.3.82 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regiona-le.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.to (dott.Guaccero)